



COMUNE di RIPARBELLA  
Area Amministrativa - Ufficio segreteria

**BANDO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL CANONE  
DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 – ANNO 2026.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE CONTABILE E AFFARI GENERALI

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
- la legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)” e successive modifiche ed integrazioni;  
la legge regionale n. 36 del 23 luglio 2025 “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.). Modifiche alla L.R. 2/2019*”;
- la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23 giugno 2025 “*Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/1998 – Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025*”;
- il D.D. Della Regione Toscana n. 15307 del 4 luglio 2025 “*Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della legge 431/98 – Riparto 2025*”;
- la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 154 del 16 febbraio 2026 “*Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/1998 – Modifiche ed integrazioni all'allegato “A” della delibera G.R. n. 851 del 23 giugno 2025 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2026*”;
- la delibera Giunta Comunale n. 44 del 30 Aprile 2026 ad oggetto: “Contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/1998 anno 2026 - Determinazioni”;
- la determinazione del Responsabile Settore Contabile e Affari Generali di approvazione del presente bando;

**RENDE NOTO**

che **dal 27 Maggio al 26 Giugno 2026** è possibile presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2026 secondo le disposizioni e modalità indicate nel presente Bando di partecipazione e della vigente normativa in materia.

***Art. 1 – Requisiti per la partecipazione al Bando***

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non appartenente all'Unione Europea a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Riparbella alla data di presentazione della domanda e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- c) essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate e comunque in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registrazione o per il quale il proprietario si è avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della "cedolare secca", riferito all'alloggio in cui si ha la residenza;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune di Riparbella. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

**N.B.** le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

g) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed f);

h) essere in possesso di certificazione ISEE, in corso di validità, sulla base dei seguenti criteri:

Fascia "A": valore ISE uguale o inferiore a € 16.114,80 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulti non inferiore al 14%;

Fascia "B": valore ISE compreso tra l'importo di € 16.114,80 e l'importo di € 32.724,49. Rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) pari a € 16.500,00.

I valori ISE ed ISEE devono essere autocertificati in sede di domanda e quindi dovrà essere cura del richiedente fornire anche il numero di protocollo INPS delle relative attestazioni, indispensabile per i dovuti accertamenti d'ufficio.

E' possibile avvalersi di una attestazione ISEE "corrente", così come previsto dal D.P.C.M. 159/2013, purché in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. Il nucleo familiare del richiedente si intende inoltre costituito secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

**Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione e devono permanere per tutto l'anno 2026, pena la decadenza del beneficio.**

#### ***Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande***

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da qualunque altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare.

Nel caso il titolare del contratto di locazione non abiti più nell'alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell'art. 6 della L. 392/1978.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare è quello complessivo risultante dal contratto di locazione. Il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei familiari residenti nell'alloggio stesso.

Il modulo di domanda è disponibile presso l'ufficio Segreteria del Comune di Riparbella - Piazza del Popolo 1 e/o reperibile sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo: [www.comune.riparbella.pi.it](http://www.comune.riparbella.pi.it). Sezione Trasparenza – Bandi di Concorso.

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritta e compilata, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente

- tramite consegna cartacea **all'Ufficio Protocollo** - Piazza del Popolo 1, (Rag. Giancarlo Simoni 0586/697306);
- a mezzo PEC all'indirizzo [comune.riparbella@postacert.toscana.it](mailto:comune.riparbella@postacert.toscana.it) con allagata copia del documento di identità in corso di validità;
- tramite servizio postale RR all'indirizzo: Comune di Riparbella - Piazza del Popolo 1 - 56046 Riparbella (Pisa) con allegata copia del documento di identità in corso di validità;

Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, per le domande trasmesse via PEC farà fede la data di invio dell'e-mail certificata.

La sottoscrizione delle domande, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 aggiornato e integrato con D.lgs. 101/2018).

Ad ogni domanda in arrivo sarà assegnato un numero identificativo della pratica comunicato al richiedente, tale numero identificativo occorre al richiedente per consultare successivamente l'esito e lo stato della domanda presentata.

### ***Art. 3 – Documentazione da allegare alle domande di partecipazione***

Le domande di partecipazione devono essere corredate della seguente documentazione:

- copia documento di identità in corso di validità per i cittadini italiani e comunitari;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia attestato di versamento dell'imposta di registro per contratti di locazione oppure attestazione dell'adesione al regime della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal D.lgs. 23/2011;
- per i soggetti che dichiarano "ISE zero" autocertificazione attestante l'assistenza da parte dei servizi sociali e/o la fonte di sostentamento del proprio nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione (del soggetto terzo indicato come fonte di sostentamento devono essere fornite oltre alle generalità, il codice fiscale, il documento di identità e la documentazione relativa ai redditi percepiti). Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a

zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo;

- copie delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione anno 2026. Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il 31 gennaio 2027, le copie delle ricevute mancanti relative al pagamento delle successive mensilità del 2026 del canone di locazione. In caso di mancata presentazione entro tale termine, l'entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute del canone di locazione pagate e allegate alla presente domanda di partecipazione al bando di concorso.

La mancanza di un solo allegato richiesto o la mancanza delle firme determinerà l'esclusione dalla graduatoria.

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione dei moduli di domanda predisposti dal Comune di Riparbella. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

I cittadini extracomunitari non possono servirsi dell'autocertificazione per attestare stati, qualità personali e fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3 D.P.R. 445/2000). pertanto gli interessati dovranno produrre copia di certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità Consolare. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle stesse.

#### ***Art. 4 – Canone di locazione***

Il canone di locazione di riferimento è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all'anno 2026, risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, se previsti.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari si applicherà, ai fini del calcolo del contributo, la suddivisione del canone previsto dal contratto di locazione fra tutti i nuclei familiari residenti nell'alloggio stesso.

#### ***Art. 5 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie***

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Il Responsabile Settore Contabile e Affari Generali, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria generale degli aspiranti

al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi, ordinata in fascia "A" e "B" e secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE.

Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete.

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione indirizzata al Comune di Riparbella entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

I ricorsi saranno decisi dall'Area Amministrativa che formulerà la graduatoria definitiva entro 30 gg. dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni stesse.

#### ***Art. 6 – Durata ed entità del contributo teorico massimo***

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici.

L'entità del contributo teorico massimo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo 2026, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT sul valore ISE.

Il contributo teorico è così calcolato:

a) per i nuclei familiari collocati nella fascia A (valore ISE non superiore a € 16.114,80) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone – 14% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00:

b) per i nuclei familiari collocati nella fascia B (valore ISE compreso tra € 16.114,80 e € 32.724,49 e valore ISEE non superiore a € 16.500,00) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone – 24% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00.

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2026 o comunque dalla data della stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo relativi allo stesso periodo temporale

(anno 2026). Pertanto il contributo non è cumulabile con la quota destinata all'affitto dell'assegno di inclusione (ex Reddito e/o Pensione di Cittadinanza).

#### ***Art. 7 – Modalità di assegnazione dei contributi***

I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate al Comune di Riparbella, eventualmente integrate con risorse proprie del Comune.

I requisiti di ammissibilità dovranno permanere al momento dell'erogazione del contributo.

I richiedenti si impegnano a comunicare tempestivamente all'ufficio sociale del Comune eventuali modifiche dei requisiti di ammissibilità che possano verificarsi in data successiva alla presentazione della domanda.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base delle graduatorie definitive, in ordine cronologico, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) ai soggetti collocati nella Fascia "A"

b) ai soggetti collocati nella Fascia "B"

La collocazione nella graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana e alle disposizioni del presente bando.

L'Amministrazione Comunale, nel caso le risorse disponibili risultino insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato, si riserva la facoltà di erogare il contributo in percentuali variabili inferiori al 100% del contributo teorico massimo spettante, secondo criteri di equità e proporzionalità e secondo l'ordine della graduatoria definitiva. Il contributo erogato non può essere inferiore a € 200,00.

#### ***Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo***

I beneficiari del contributo dovranno presentare all'ufficio sociale del Comune le ricevute di pagamento, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2026.

La presentazione delle ricevute di pagamento e/o documenti equipollenti non è considerata vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile.

Il contributo cessa con la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente bando.

Nel caso di decesso del richiedente il contributo sarà erogato nella misura spettante ai componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio al momento della presentazione della domanda e alla data del decesso che succedono nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge 392/1978.

Nel caso in cui il decesso del richiedente avvenga prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che subentri nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Nel caso invece, il decesso del richiedente avvenga dopo l'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che subentri nel rapporto di locazione, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'alloggio e sulla base dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione fino all'avvenuto decesso, sarà erogato agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso gli eredi dovranno presentare apposita richiesta al comune di Riparbella entro e non oltre la data del 31 gennaio 2027. In caso di mancata presentazione entro tale termine, il beneficio decade automaticamente.

In caso di trasferimento della residenza in un altro alloggio sul territorio comunale, il contributo è erogabile se il richiedente risulta sempre in possesso dei requisiti e condizioni prevista dall'art. 1 del presente bando ed ai sensi della delibera G.R. n. 402/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di trasferimento in altro comune si erogherà soltanto la quota spettante calcolata sulla base dei mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda di partecipazione.

#### ***Art. 9 – Procedure esecutive di sfratto per morosità***

Ai sensi della L. 431/1998 come modificata dalla L. 269/2004 il soggetto collocato in graduatoria che abbia in corso una procedura di sfratto per morosità, potrà accedere al contributo alle seguenti condizioni:

- a) che il locatore sia disponibile ad accettare il contributo anche per un importo minore del debito sempre se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di un anno;
- b) che il locatore, pur nell'eventualità di rimanere creditore per la parte del debito non compensata, sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al bando successivo.

Tale dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal conduttore e dal locatore ed allegate al modello di domanda al momento di presentazione della stessa, pena l'esclusione.

I contributi destinati ai conduttori, in caso di morosità, verranno liquidati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Nel caso in cui il contributo spettante sia di entità maggiore alla morosità esistente, la somma eccedente sarà erogata al richiedente avente diritto.

#### ***Art. 10 – Controlli e sanzioni***

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Riparbella, in collaborazione con la Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate. Gli elenchi dei beneficiari del contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale

provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445/2000.

***Art. 11 – Trattamento dati personali***

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla misura.

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi della vigente normativa - Reg. UE 679/2016 la relativa informativa è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <http://www.comune.riparbella.pi.it/gdpr.html>.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riparbella.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

***Art. 12- Norme finali***

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.

**INFORMAZIONI**

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Rag. Giancarlo Simoni (tel. 0586/697306 mail: [g.simoni@comune.riparbella.pi.it](mailto:g.simoni@comune.riparbella.pi.it))

Il Responsabile del procedimento è il Rag. Giancarlo Simoni.

Riparbella, li 26.05.2026

*Il Responsabile Settore Contabile e Affari Generali*

*Rag. Giancarlo Simoni*